

**Procedura ad evidenza pubblica relativa ad affidamento in appalto del SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI PER ANNI SEI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ANNI UNO, NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO
CPV: 90511100-3 -CIG: 8398740B7E**

RISPOSTE AI QUESITI (ART. 2.2 Disciplinare di gara)

FAQ n. 1 del 15/09/2020

In merito al requisito di Iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali, si chiede di confermare che trattasi di refuso la richiesta del possesso della sottocategoria D7 e che pertanto non è necessaria.

Contestualmente si chiede di precisare quali sottocategorie della categoria 1 sono necessarie per la partecipazione alla procedura di gara.

R.N.1

Con Determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente n° 153 del 09/09/2020 il bando di gara e il disciplinare sono stati rettificati in quanto la sottocategoria D7 prevedeva una classe D considerata sovrabbondante per il territorio oggetto dell'appalto pertanto è stata sostituita con la classe F.

Di seguito si riportano, secondo quanto previsto dal Bando di Gara rettificato al punto 1.1, le sottocategorie della categoria 1 necessarie per la partecipazione alla procedura di gara:

- Categoria 1, Classe D, comprendente anche tutte le sottocategorie:
 - Attività di spazzamento meccanizzato (allegato B Delibera n.8 del 12/09/2017) - classe D
 - Attività di gestione centri di raccolta (Delibera n. 2 del 20/07/2009)- classe D
 - D1 Sottocategoria raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale Frazione organica, Carta e cartone, Vetro, Multimateriale (Vetro/plastica/metalli), Ingombranti, Altro - classe D;
 - D2 Sottocategoria attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti urbani: Abbigliamento e prodotti tessili (20 01 10, 20 01 11); batterie e accumulatori (20 01 33* e 20 01 34); farmaci (20 01 31* e 20 01 32); cartucce toner esaurite (20 03 99) e toner per stampa esauriti (08 03 18 e 16 02 16) (p. 4.2 all.1 DM 8-4-2008, mod. D.M. 13 maggio 2009; oli e grassi commestibili (20 01 25) – classe D
 - D4 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali - classe D
 - D5 Sottocategoria attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento classe - D;
 - D6 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all'articolo 184, comma 2, lettera d), D.lgs. 152/06 - classe D;
 - D7 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua – classe F;

FAQ n. 2 del 15/09/2020

Si chiede di confermare che il sopralluogo non è obbligatorio.

R.N.2

Come specificato all'articolo 11 del Disciplinare di Gara il sopralluogo non è obbligatorio.

E' inammissibile l'obbligo di sopralluogo e di consultazione se non opportunamente motivato; a maggior ragione sono inammissibili sia la "schedatura" obbligatoria dei concorrenti sia la sanzione dell'esclusione per non aver ritirato o compilato moduli o stampati imposti illegittimamente. Un simile modo di procedere si scontra insanabilmente con il divieto per l'amministrazione di aggravare il procedimento, posto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, salvo straordinarie e motivate esigenze, all'interno delle quali trovano qualche spazio le eccezioni appena ricordate.

L'obbligo di sopralluogo in sito e di presa visione della documentazione presso gli uffici comunali non sono imposte da alcuna legge né da alcun altro atto emanato in base ad una disposizione di legge. Lo stesso dicasi del potere, che l'ente si attribuisce senza che si rinvenga alcuna fonte giuridica, di limitare l'esecuzione dei richiesti adempimenti ad alcuni soggetti e per contro di obbligare questi ultimi ad aderire; l'ente è altresì totalmente sfornito del potere di imporre che quanto richiesto venga formalizzato con modalità rigide, delle quali mantiene un controllo esclusivo e ingiustificato.

FAQ n. 3 del 15/09/2020

Si chiede di confermare che trattasi di refuso quanto disciplinato all' art.9 subappalto del disciplinare di gara, e che pertanto il subappalto è ammesso nel limite del 40% dell'importo complessivo del contratto, che il concorrente non è tenuto ad indicare la terna dei subappaltatori e a presentare il DGUE dei subappaltatori.

R.N.3

Con Determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente n° 166 del 18/09/2020 l'articolo 9 del disciplinare di gara è stato rettificato. Infatti l'istituto del subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla legge n. 55 del 2019. Per effetto di tale modifica l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento. Inoltre per gli effetti del medesimo provvedimento il comma 6 dell'articolo 105 è sospeso fino al 31.12.2020 pertanto non vi è obbligo di comunicare in sede di gara la terna dei subappaltatori né di presentare il DGUE degli stessi.

Per effetto di quanto sopra esposto l'articolo 9 del disciplinare di gara risulta essere il seguente:

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

FAQ n. 4 del 15/09/2020

Si chiede di confermare che trattasi di refuso la richiesta dell'autentica della sottoscrizione della garanzia fideiussoria se questa viene prodotta su documento informatico, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

R.N.4

Non si tratta di un refuso ma di una richiesta a tutela della stazione appaltante prevista tra l'altro dal Bando Tipo approvato dall'ANAC. Pertanto è confermato integralmente quanto disposto dall'art. 10 "Garanzia Provvisoria" del Disciplinare di Gara.

Tuttavia l'autentica della sottoscrizione di cui al punto 7 dell'articolo 10 non è da intendersi riferita alla garanzia fideiussoria se questa viene prodotta su documento informatico, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

FAQ n. 5 del 17/09/2020

Preso atto che il Disciplinare di gara all'art.17 Contenuto della Busta C – Offerta Economica lett.e) richiede: *la relazione economica contenente l'elenco prezzi unitari, il computo metrico... ed il piano economico finanziario a copertura degli investimenti che dovrà essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, suddiviso per tipologia di servizio.* Riscontrato che tale procedura è espressamente prevista nell'ambito della Finanza di progetto “art.183 comma 9 del codice appalti”, mentre non si rinviene in nessun articolo relativo alle gare d'appalto un simile obbligo, chiediamo se trattasi di refuso o se è effettivamente richiesta l'asseverazione.

R.N.5

Non si tratta di un refuso ma di una richiesta a tutela della stazione appaltante. Pertanto è confermato integralmente quanto disposto dall'art. 17 “Contenuto della Busta C – Offerta Economica” del Disciplinare di Gara.

FAQ n. 6 del 17/09/2020

Con riferimento alla tabella relativa al personale attuale (v. relazione illustrativa pag.17) si chiede di indicare per ciascuna risorsa attualmente impiegata sul servizio di igiene urbana e soggetta al passaggio di gestione, il CCNL applicato, il tipo di contratto (determinato/indeterminato), le ore settimanali contrattuali, la qualifica, il livello e parametrico, la data di assunzione, l'anzianità di servizio, gli eventuali ad personam, la mansione, le patenti in possesso.

R.N.6

Le informazioni richieste sono riportate in forma aggregata nella tabella a pagina 17 della relazione illustrativa. Il contratto applicato è quello indicato nella Relazione Tecnica Economica al capitolo 4.5 “Costo del Personale”. Tali informazioni sono sufficienti per la predisposizione dell'offerta tecnica, dell'offerta economica, e del progetto di assorbimento atto a dimostrare l'applicazione della clausola sociale.

Come riportato all'articolo 14 della Relazione tecnica Illustrativa “*L'operatore economico deve accettare espressamente, in fase di gara, la clausola sociale di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché le norme di cui all'art. 30, comma 4, del Codice appalti.*”

Secondo le Linee Guida ANAC n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019: *Ai fini dell'applicazione della clausola sociale, si considera di regola il personale dell'impresa uscente calcolato come media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento.*

FAQ n. 7 del 17/09/2020

Si chiede di confermare quanto indicato all'art. 2 del CSA in merito alla spettanza di ricavi e costi di selezione/valorizzazione/trattamento/smaltimento dei rifiuti gestiti nell'ambito del servizio. Si

chiede quindi di confermare che quanto riportato all'art. 22 del CSA in merito alle raccolte selettive (RUP, ecc.) “Saranno a carico dell’I.A. i costi di selezione/valorizzazione rinvenienti dalle raccolte selettive, come anche il trasporto il cui onere è ricompreso del canone d’appalto” sia un refuso.

R.N.7

Si conferma quanto indicato all'art. 2 comma 8 del CSA mentre nell'art. 22 del CSA è un refuso la parte relativa ai costi di selezione / valorizzazione rinvenienti dalle raccolte selettive a carico dell'impresa appaltatrice, mentre si conferma che il costo del trasporto è ricompreso nel canone dell'appalto.

FAQ n. 8 del 17/09/2020

Si chiede di indicare quale sia il CIG della procedura: Da bando/disciplinare: 8398740B7E da CSA: ZA32815835 ed in tutti gli altri elaborati progettuali

R.N.8

Chiaramente il CIG della procedura di gara è quello indicato nel Bando e nel Disciplinare CIG: **8398740B7E**, il CIG indicato negli elaborati di progetto fa riferimento alla procedura di affidamento per l'individuazione del professionista che ha redatto il progetto tecnico.

Pertanto il il Codice Identificativo Gara è quello indicato nel Bando e nel Disciplinare CIG: **8398740B7E**;

FAQ n. 9 del 22/09/2020

Per quanto indicato al punto 7.4 “INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE” del disciplinare di gara, e nello specifico “Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto cumulativamente dagli operatori economici facenti parte del raggruppamento. All’atto dell’esecuzione del contratto ogni operatore economico svolgerà i servizi per i quali possiede l’iscrizione.”, si chiede se ammessa la partecipazione in costituendo RTI tra operatori economici in possesso dell’iscrizione ANGA categoria 1 ma, di cui solo un operatore in possesso della sottocategoria D7. In caso affermativo si chiede quale tipologia di costituendo RTI, orizzontale o verticale, per la stazione appaltante si prefigurerebbe.

R.N.9

E' ammessa la partecipazione in costituendo RTI di operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dell'iscrizione ANGA categoria 1 ma, di cui solo un operatore in possesso della sottocategoria D7.

Nel caso di operatori in tutti in possesso dell'iscrizione ANGA categoria 1 si configura un costituendo RTI orizzontale in quanto tutti i componenti il raggruppamento sono in possesso del requisito per lo svolgimento della prestazione principale.

FAQ n. 10 del 22/09/2020

In caso di ammissione di partecipazione in raggruppamento temporaneo verticale, si chiede di chiarire e dettagliare le prestazioni principali e le prestazioni secondarie.

R.N.10

Come si evince dal Bando di Gara Sezione II.1.2) e nella tabella 1 dell'articolo 3 del disciplinare di gara le prestazioni principali sono quelle riferibili ai seguenti CPV 905111000-3 / 90512000-9 / 90612000-0 e descritte come *Servizi di igiene urbana e di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati presso utenze domestiche e non domestiche, compresi il trasporto e il conferimento ad impianti autorizzati di recupero/trattamento/smaltimento.*

Pertanto sono da considerarsi prestazioni principali quelle descritte e incluse nel progetto tecnico mentre sono da considerarsi prestazioni secondarie o complementari quelle descritte nell'art. 5 del CSA.

FAQ n. 11 del 22/09/2020

In merito alla stesura delle relazioni costituenti l'offerta tecnica, si chiede di specificare se la copertina e l'indice siano compresi nelle pagine di ogni relazione o se esulano da tale conteggio.

R.N.11

Le relazioni costituenti l'offerta tecnica devono essere predisposte secondo quanto descritto nel disciplinare di gara, il numero di pagine massimo consentito per ciascuna relazione comprende copertina e indice. Non verranno prese in considerazione le pagine eccedenti il numero massimo consentito.

FAQ n. 12 del 22/09/2020

In riferimento agli allegati a supporto della relazione tecnica A si chiede di specificare in quale formato debbano essere prodotti e se siano da considerarsi compresi nel totale delle 60 pagine o se esulano da tale conteggio.

R.N.12

Secondo quanto disposto dall'articolo 16 lettera a) del disciplinare di gara la relazione tecnica A può contenere allegati che esulano dal conteggio delle 60 pagine. *La relazione potrà contenere allegati per la presentazione di dati di dettaglio nonché tavole grafiche esemplificative a supporto.* Nello specifico si fa riferimento solo ed esclusivamente a tabelle contenenti dati numerici e rappresentazioni grafiche.

FAQ n. 13 del 22/09/2020

In merito alla possibilità di poter produrre allegati a supporto della relazione tecnica, si richiede la possibilità di produrre allegati anche a supporto delle relazioni B,C,D,E,F,G.

R.N.13

Non è consentito produrre allegati di alcun tipo per le altre Relazioni Tecniche diverse dalla A).

FAQ n. 14 del 22/09/2020

Relativamente alla "Relazione E2 – Relazione max 15 pagine formato A4, su nuovi e diversi servizi integrativi rispetto a quelli previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto e nella Relazione Tecnico-illustrativa", si chiede conferma che il punteggio totale sia di max 6 punti Discrezionali e non 5 come indicato nella tabella alla pagina 25 del Disciplinare di Gara.

R.N.14

Il punteggio attribuito per la relazione E2 è di max 6 punti. Per mero errore materiale era stato indicato il punteggio di 5 punti nella sola riga dei totali.

FAQ n. 15 del 22/09/2020

In merito alla “Relazione Tecnica B - Organizzazione e gestione delle isole ecologiche mobili, isole ecologiche di prossimità e dell’ecocentro - b) relazione specifica max 25 pagine formato A4, sulla organizzazione e gestione degli ecocentri, contenente anche le eventuali proposte di miglorie”, si chiede se il fatto che vengano citate le isole ecologiche mobili e le isole ecologiche di prossimità sia un refuso, poiché nei documenti di gara non vi è traccia, o se queste sono indicate in quanto potrebbero essere considerate proposte premianti;

R.N.15

Nel progetto tecnico e nel CSA si fa riferimento ai soli Ecocentri Comunali, mentre nell’Elaborato 05 Elenco Prezzi Unitari si fa riferimento, tra i servizi supplementari, ai centri ambientali mobili e alle isole ecologiche informatizzate interrate. Pertanto le isole ecologiche mobili e di prossimità sono da considerarsi come proposte migliorative premianti.

FAQ n. 16 del 22/09/2020

In riferimento all’Articolo 9 del Disciplinare di Gara inerente il subappalto, si chiede chiarimenti sull’obbligo di dichiarare la terna di subappaltatori, in quanto l’attuale normativa non richiede tale obbligo.

R.N.16

Non è necessario indicare la terna di subappaltatori, l’articolo 9 del disciplinare di gara, inerente il subappalto, è stato rettificato con Determinazione del responsabile del Settore Ambiente n. 173 del 28.09.2020;

FAQ n. 17 del 22/09/2020

In relazione all’Articolo 16 del Capitolato Speciale d’Appalto riguardante il corrispettivo dell’appalto a partire dal secondo anno a seguito dell’introduzione della tariffa Puntuale, si chiede di specificare il meccanismo ed il metodo di calcolo della parte variabile del corrispettivo spettante all’appaltatore, in quanto non è chiaro come la quota variabile possa incidere sul canone posto a base di gara. Quanto descritto esplicita come verrà determinata la parte variabile nei confronti dell’utenza ma come questa parte variabile sarà utilizzata e parametrizzata per trasformare il canone dell’appalto in corrispettivo a misura nei confronti dell’appaltatore non è chiaro.

R.N.17

In riferimento all’articolo 16 del CSA si precisa che la parte variabile del corrispettivo è solo quella relativa alla frazione secco indifferenziato, prodotto dalle utenze residenziali e non, e andrà computata in base al numero di svuotamenti dei mastelli del secco. *“Con l’introduzione della Tarip pertanto il costo totale del servizio sarà dunque imputato alle singole utenze domestiche e non domestiche tramite contabilizzazione della quantità di rifiuto secco residuo non riciclabile conferito. Quest’ultimo sarà determinato in base al volume del contenitore consegnato alle utenze e la quota variabile della tariffa sarà calcolata in funzione del numero di svuotamenti del contenitore medesimo: un maggior numero di svuotamenti corrisponderà quindi a una tariffazione più elevata.”*

Si precisa inoltre che ai sensi dell'art. 1 del CSA "...L'appalto contempla anche l'introduzione della Tariffa Puntuale (TARIP) ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 aprile 2017 che dovrà essere attuata entro un anno dall'avvio del servizio".

Sempre all'art. 1 del CSA tra i servizi da erogare da parte dell'I.A. è riportato al punto 5 "Servizio di consulenza per il passaggio alla tariffazione puntuale."

Ancora il CSA all'articolo 4 cita testualmente: "Per la parte di corrispettivo a misura, a partire dal secondo anno, è ammessa **la rideterminazione dei prezzi degli svuotamenti dei contenitori, sulla base delle misurazioni effettuate per la determinazione della TARIP. In fase di progettazione definitiva, infatti, tali prezzi sono stati stimati a corpo, senza poter contare su misure effettivamente rilevate in campo.**

In ogni caso, ai sensi dell'art. 4 della Delibera AREGA 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF – Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie – la somma dei costi del servizio integrato dei rifiuti, tra cui quelli del presente appalto, per gli anni 2020 e 2021, può assumere il valore massimo che tiene conto di:

- Tasso di inflazione programmata
- Coefficiente di recupero della produttività
- Coefficiente di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti
- Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi

Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 4 della Delibera AREGA n. 443/2019, e/o a successive delibere che saranno pubblicate per gli anni successivi al 2020 ed al 2021.

Va chiarito che, la Delibera AREGA n. 443/2019 nelle sue premesse recita testualmente che: "le tariffe, elaborate sulla base della metodologia de quo e la normativa vigente, debbano essere considerate – ai sensi di quanto già previsto dall'art. 2, comma 17, della Legge n. 481/1995 – come i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte, consentendo all'ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure concorsuali".

Ai sensi dell'art. 17 della stessa Delibera AREGA n. 443/2019 – Criteri di semplificazione – "Qualora si sia verificato il passaggio a sistemi di tariffazione puntuale, ovvero lo stesso sia previsto a partire dal 2020, l'applicazione della metodologia assume rilievo unicamente per la determinazione del valore massimo dei costi da riconoscere alla gestione".

Sempre l'articolo 16 cita testualmente: "... **il canone annuo da corrispondere all'I.A. sarà commisurato anche al reale impegno ovvero in misura all'effettiva partecipazione dell'utenza al servizio oggetto di tariffazione puntuale (raccolta frazione indifferenziata). Tale meccanismo potrà essere applicato anche ad altri servizi che il Comune e/o l'Unione vorrà considerare da assoggettare a TARIP (inclusi l'erogazione dei servizi di igiene urbana) secondo il Regolamento Tarip che verrà redatto successivamente.**

In virtù di ciò ne consegue che il canone annuo, per la parte variabile legata al conferimento della frazione indifferenziata, sarà soggetto a verifica puntuale in termini di erogazione dei singoli servizi e pertanto potrà essere soggetto a variazioni in aumento e/o in diminuzione. Tali variazioni rientrano nel quinto d'obbligo così come definitivo dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto ai sensi dell'art. 22 il DEC, previa autorizzazione del RUP, procedere a consuntivo di ogni anno, a contabilizzare

la variazioni (in aumento e/o in diminuzione) dei servizi assoggettati a Regolamento Tarip, e a proporre l'importo complessivo del canone per l'anno di riferimento.

Tale calcolo sarà condotto sulla base dei costi complessivi dei singoli servizi, così come determinati dal progetto a base d'asta e depurati del ribasso 'asta offerto.

L'importo in aumento e/o in diminuzione sarà contabilizzato nel primo pagamento utile successivo all'approvazione, da parte del RUP, della relazione istruttoria condotta dal DEC.

Il tutto dovrà essere armonizzato con il sistema informatico di contabilizzazione degli svuotamenti, con il Regolamento Tarip e con ogni atto successivo adottato dai singoli Comuni e/o dall'Unione."

Per quanto sopra esposto è chiaro che il costo della parte variabile andrà determinato a misura in funzione del costo di svuotamento del singolo mastello, da determinarsi sulla base della sperimentazione del primo anno di appalto, e con le limitazioni imposte dalla *Delibera ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni e integrazioni (art. 19 CSA)* e dal regolamento TARIP, nel rispetto di quanto imposto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

FAQ n. 18 del 22/09/2020

Per quanto riguarda la destinazione dei rifiuti urbani, si chiede di confermare che la scelta degli impianti sia a carico della Stazione Appaltante anche per quanto riguarda i rifiuti secchi differenziati.

R.N.18

Come specificato all'art. 2 del CSA, per tutte le tipologie di rifiuto, la scelta degli impianti di destinazione è a carico della Stazione Appaltante, compresi i rifiuti secchi differenziati.

FAQ n. 19 del 22/09/2020

Analizzando i calendari dei servizi presenti alle pagine 17 e 18 della Relazione Tecnico – economica, i comuni di Dolianova e di Settimo San Pietro vengono suddivisi in Zona 1 e Zona 2. All'interno della Relazione Tecnico Illustrativa e negli elaborati Grafici, il territorio viene invece suddiviso in zona A, B, C, D. Per un corretto dimensionamento, si chiede di specificare la quantità di utenze domestiche e non domestiche servite nella Zona 1 e 2 ed il dettaglio cartografico di tali zone.

R.N.19

Le zone A, B, C, D individuano le zone omogenee del territorio comunale, rispettivamente Centro Storico, Espansione, Agro e Zone Industriali/Artigianali, mentre le zone 1 e 2 individuano le zone all'interno del territorio in cui viene svolta la raccolta negli stessi giorni.

La suddivisione in zona 1 e zona 2 relativamente ai Comuni di Dolianova e Settimo San Pietro non è vincolante per la predisposizione dell'Offerta tecnica ed Economica poiché è suscettibile di essere modificata in funzione delle esigenze dell'amministrazione comunale o dell'Impresa Appaltatrice, previo accordo tra le parti. All'atto della predisposizione del progetto tecnico i centri abitati dei due comuni erano suddivisi in due zone omogenee ciascuno, e il porta a porta veniva svolto in giorni differenti nelle due zone. Allo stato attuale in entrambi i Comuni si è optato per un'unica zona pertanto il servizio viene svolto su tutto il centro abitato nei medesimi giorni.

Per quanto sopra esposto l'offerta tecnica ed economica possono basarsi sul numero di utenze complessive, residenziali e non, indicate negli atti di gara (CSA e Progetto tecnico) per i singoli comuni.

FAQ n. 20 del 22/09/2020

In relazione ai calendari dei servizi sull'incremento delle raccolte per le UND della plastica del comune di Settimo San Pietro, presenti alla pagina 18 della Relazione Tecnico – Economica, si chiede di specificare la quantità di utenze non domestiche servite nelle Zone 1 e 2.

R.N.20

Si veda la risposta alla FAQ n. 19

FAQ n. 21 del 22/09/2020

In merito alla “Tavola 10.3 – Comune di Serdiana – Spazzamento Manuale” appartenente agli elaborati grafici, si chiede conferma che la lunghezza complessiva sia 2.450 metri e non 2.450 km.

R.N.21

Si conferma che la lunghezza complessiva delle strade su cui effettuare il servizio di spazzamento manuale in Comune di Serdiana è pari a 2.450 metri corrispondente a 2,450 Km.

FAQ n. 22 del 22/09/2020

In riferimento ai documenti elencati all'articolo 8 del capitolato Speciale d'Appalto, si chiede se il Piano Operativo di Sicurezza debba essere allegato all'offerta tecnica.

R.N.22

Il Piano operativo di sicurezza, da redigersi a cura dell'I.A. è un allegato al contratto e come tale deve essere presentato in quella sede, pertanto non è necessario che venga allegato all'offerta tecnica.

FAQ n. 23 del 22/09/2020

In merito al metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica criterio “E.1.1 – Miglioramento delle forniture (numero) di attrezzature previste dal progetto”, si chiede di chiarire la modalità ed il criterio di assegnazione del punteggio E.1.1 dal momento che le attrezzature sono di diversa natura e tipologia con valori di investimento e costi differenti. Quale peso viene dato, ad esempio da un 'offerta che prevede un incremento nell'ordine di centinaia di carrellati da 240 litri ad un'offerta che prevede invece l'incremento nell'ordine di migliaia di sacchi? Qual è il criterio e la formula che utilizzerà la commissione?

R.N.23

Il disciplinare di gara è stato rettificato con Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente n. 173 del 28.09.2020, in quella sede si è ritenuto di specificare in merito all'assegnazione del punteggio relativo al punto E.1.1.

Il punteggio sarà attribuito sulla base del Maggiore numero di contenitori per i R.U.P. forniti dall'I.A. rispetto ai 116 previsti in capitolato. Il punteggio sarà attribuito a ciascun concorrente mediante l'applicazione della seguente formula:

*1.1 Proporzionalità inversa al rialzo: $P_i = P_{max} * ((O_i - 116) / (O_{max} - 116))$*

Dove:

Pi è il punteggio del singolo partecipante

Omax è il valore più alto inserito

Oi è il valore inserito dal partecipante di cui viene calcolato il punteggio

Pmax è il punteggio massimo assegnabile al criterio

FAQ n. 24 del 22/09/2020

Per quanto concerne il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica criterio "E.1.2 – Miglioramento del numero e delle caratteristiche ambientali (CAM) degli automezzi", si chiede di chiarire la modalità ed il criterio di assegnazione del punteggio E.1.2. Premesso che i CAM richiedono almeno il 30% del parco veicolare con motorizzazione non inferiore ad Euro 5 oppure essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o GPL, si chiede di specificare quale sia il peso attribuito ad un parco veicolare 100% euro 6 rispetto ad un parco veicolare 50% Euro 6 e 50% Euro 5) sia alla tipologia di alimentazione (esempio: punteggio attribuito ad un parco veicolare 50% elettrico e 50% diesel Euro 6 rispetto ad un parco veicolare 100% diesel euro 6).

R.N.24

Il disciplinare di gara è stato rettificato con Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente n. 173 del 28.09.2020, in quella sede si è ritenuto di specificare in merito all'assegnazione del punteggio relativo al punto E.1.2.

Il punteggio sarà attribuito sulla base della Maggior percentuale di automezzi utilizzati dall'appaltatore per lo svolgimento del servizio: • aventi motorizzazione non inferiore ad Euro 5, oppure • essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl; rispetto al 30% minimo previsto in capitolato e dai CAM; Il punteggio sarà attribuito a ciascun concorrente mediante l'applicazione della seguente formula:

*1.2 Proporzionalità inversa al rialzo: $P_i = P_{max} * ((O_i - 30) / (O_{max} - 30))$*

Dove:

Pi è il punteggio del singolo partecipante

Omax è il valore più alto inserito

Oi è il valore inserito dal partecipante di cui viene calcolato il punteggio

Pmax è il punteggio massimo assegnabile al criterio

FAQ n. 25 del 22/09/2020

In riferimento al metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica criterio "E.1.3 – Aumento della percentuale di raccolta differenziata rispetto all'obiettivo prefissato del CSA; da valutarsi in punti percentuali migliorativi rispetto a quanto previsto nel CSA", si chiede di chiarire la modalità ed il criterio di assegnazione del punteggio E.1.3 ossia se sussista una diversa valutazione ed assegnazione dei punti in relazione al numero di abitanti, quindi al comune, per i quali si garantisce ed offre l'aumento della percentuale di RD oppure se il fattore numero abitanti non verrà considerato ma verrà valutata solo ed esclusivamente la percentuale di incremento offerta.

R.N.25

Il disciplinare di gara è stato rettificato con Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente n. 173 del 28.09.2020, in quella sede si è ritenuto di specificare in merito all'assegnazione del punteggio relativo al punto E.1.3.

Il punteggio sarà attribuito sulla base dell'aumento della percentuale di raccolta differenziata rispetto all'obiettivo prefissato dal CSA; da valutarsi in punti percentuali migliorativi rispetto a quanto previsto nel CSA (Maggiore del 70%)

Il punteggio sarà attribuito a ciascun concorrente mediante l'applicazione della seguente formula:

$$1.3 \text{ Proporzionalità inversa al rialzo: } P_i = P_{max} * ((O_i - 70) / (O_{max} - 70))$$

Dove:

P_i è il punteggio del singolo partecipante

O_{max} è il valore più alto inserito

O_i è il valore inserito dal partecipante di cui viene calcolato il punteggio

P_{max} è il punteggio massimo assegnabile al criterio

FAQ n. 26 del 22/09/2020

In merito alla raccolta rifiuti e spazzamento in occasione di mercati, feste e manifestazioni, si chiede di specificare per il Comune di Settimo San Pietro la durata in termini di giorni delle feste/manifestazioni, in quanto nella relazione tecnico illustrativa non vengono riportati e nella relazione tecnico economica non è presente il dimensionamento

R.N.26

Nel Comune di Settimo San Pietro non è previsto il Servizio di raccolta rifiuti e spazzamento in occasione dei mercati. L'amministrazione di Settimo San Pietro potrà eventualmente richiedere, durante lo svolgimento dell'appalto, il servizio di cui sopra secondo le modalità previste per i servizi supplementari di cui all'Elaborato 05 *Elenco Prezzi Unitari*.

FAQ n. 27 del 22/09/2020

In riferimento alla raccolta rifiuti e spazzamento in occasione di mercati, si chiede di specificare se è previsto il servizio per il comune di Barrali, dato che viene indicata la presenza di un mercato settimanale ma nella relazione tecnico economica non viene riportato il dimensionamento.

R.N.27

Nel Comune di Barrali non è previsto il servizio di spazzamento in occasione dei mercati.

FAQ n. 28 del 22/09/2020

Per quanto riguarda la pulizia e il lavaggio delle cunette stradali, pozzetti, griglie e caditoie, si chiede conferma che presso il Comune di Barrali non siano presenti caditoie.

R.N.28

Nel Comune di Barrali non è previsto il servizio di pulizia, pozzetti, griglie e caditoie.

FAQ n. 29 del 22/09/2020

Relativamente agli orari di apertura dei Centri di raccolta indicati alle pagine 18 e 43 della Relazione Tecnico Illustrativa, sono state riscontrate le seguenti incongruenze:

	Ore indicate alla pagina 18 (Stato di fatto dei servizi)	Ore indicate alla pagina 43 (ipotesi progettuale)
CCR Barrali	9	Non prevista
CCR Dolianova	12	18
CCR Soleminis	10	7

Si chiede quindi conferma che le prescrizioni minime di gara siano quelle indicate alla pagina 43 della Relazione Tecnico Illustrativa. Si chiede inoltre conferma che non sia prevista la gestione del Centro Comunale di raccolta del Comune di Barrali.

R.N.29

Non si tratta di incongruenze, a pagina di 18 viene riportato l'orario di apertura degli Ecocentri allo stato attuale ossia al momento della predisposizione del progetto tecnico. Nella pagina 43 viene riportato lo stato di progetto ossia il numero di ore di apertura degli ecocentri richieste da ciascun comune. L'apertura dell'Ecocentro del Comune di Barrali non fa parte dell'appalto.

Gli orari e le ore di apertura degli ecocentri sono suscettibili di variazioni, in base alle richieste dei Comuni, secondo le modalità previste per i servizi supplementari di cui all'Elaborato 05 *Elenco Prezzi Unitari*.